

Novità fiscali dell'11 luglio 2008: credito di imposta per l'incremento dell'occupazione: novità; modello F24: nuovi codici per rateazione avvisi bonari; credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate: percentuali di utilizzo; possibile, ai fini IVA, la revoca dell'opzione con il comportamento concludente, niente sanzioni se non si conservano i D.D.T.

Pubblicato il 11 luglio 2008

Indice:

1) Modello F24: Codici tributo ad hoc per il versamento degli interessi a seguito della rateazione degli avvisi bonari

2) Canone versato da una società calcistica per l'affidamento dello stadio comunale: Trattamento IVA e imposta di registro

3) Aliquota IVA agevolata per la produzione e la cessione di "integratori dietetici multistrati" in forme farmaceutiche diverse

4) Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate - Legge n. 388/2000: Percentuali di utilizzo

5) Credito di imposta per l'incremento dell'occupazione: Chiarimenti delle Entrate in una max-circolare

6) Brevi: Possibile, ai fini IVA, la revoca dell'opzione con il comportamento concludente, niente sanzioni se non si conservano i D.D.T.

1) Modello F24: Codici tributo ad hoc per il versamento degli interessi a seguito della rateazione degli avvisi bonari

Istituiti i **codici tributo** per il **versamento**, tramite modello F24, degli **interessi sui pagamenti rateizzati** delle somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata, ed a seguito delle comunicazioni (cd. **avvisi bonari**) di cui all'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1983 ed all'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.

L'art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997 prevede, tra l'altro, la possibilità di rateizzare le somme dovute ai sensi dell'art. 1, comma 412, della legge n. 311/2004 (somme dovute relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata), ed a seguito dei controlli automatici di cui all'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 ed all'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72.

In particolare, la normativa prevede (commi da 1 a 5 dell'art. 3-bis, D.Lgs, n. 462/97) che gli importi dovuti, se superiori a duemila euro, possono essere versati in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquemila euro, possono essere dilazionati in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro il contribuente deve fornire le garanzie previste dalla legge, che devono essere prodotte all'ufficio entro 10 giorni dal versamento della prima rata.

La **prima rata deve essere versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione** inviata dall'Agenzia.

Le **rate trimestrali successive** alla prima **scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre** e sulle stesse **sono dovuti interessi calcolati ad un tasso del 3,5% annuo**.

Tali disposizioni si applicano anche alle somme da versare, **superiori a 500,00 euro**, a seguito di ricevimento della comunicazione prevista (dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) per i **redditi soggetti a tassazione separata**.

Per consentire il pagamento, con il modello F24, degli interessi dovuti su tali somme da rateizzare sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- **“9002”**, denominato **“Interessi sul pagamento in forma rateale delle somme, di cui al codice tributo 9001**, dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72”;

- **“9003”**, denominato **“Interessi sul pagamento in forma rateale delle somme, relative ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale (codice tributo 9526)**, dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73”;

- **“9004”**, denominato **“Interessi sul pagamento in forma rateale delle somme, relative a recupero IRPEF a tassazione separata (codice tributo 9527)**, dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73”.

Tali codici tributo vanno esposti nella sezione Erario esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta (nella forma “AAAA”) oggetto del controllo e nell’apposito **campo il codice atto contenuto nella comunicazione inviata ai contribuenti**, da parte dell’Agenzia delle Entrate.

I suddetti codici tributo sono operativamente efficace a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione.

Iscrizione a ruolo: Soppressione delle garanzie per la rateazione

Infine, si ricorda che l’art. 83 del D.L. 25/06/2008, n. 112 (cd. manovra d’estate) ha disposto la soppressione delle garanzie richieste in caso di dilazione delle somme iscritte a ruolo, introducendo la modifica dell’art. 19, co. 1 e 4 e l’abrogazione dell’art. 19, co. 4-bis, D.P.R. 602/1973.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione del 10/07/2008, n. 289)

2) Canone versato da una società calcistica per l'affidamento dello stadio comunale: Trattamento IVA e imposta di registro

Al canone pagato dalla società calcistica (S.r.l.) al Comune, poiché è soggetto ad IVA con l'aliquota ordinaria, in forza dell'alternatività tra l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta di registro, si applica l'imposta di registro in misura fissa.

In particolare, la convenzione, che viene stipulata tra le parti a seguito di delibera comunale, deve essere assoggettata all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con DPR n. 131/986.

L'attività del Comune nell'ambito del rapporto con la società a responsabilità limitata assume, quindi, rilevanza sotto il profilo economico, costituendo un'attività commerciale da cui l'ente locale ritrae un canone periodico che, giacché unitario, viene corrisposto a fronte di tutte le prestazioni rese e delle facoltà riconosciute dal Comune stesso a favore della società calcistica.

Nel caso di specie (istanza di interpello), il Comune ha evidenziato che è in corso di perfezionamento un atto pubblico avente ad oggetto la Convenzione relativa all'affidamento dello stadio comunale da parte del medesimo Comune ad una S.r.l. per il periodo 2006-2011.

Con tale atto:

- vengono affidati alla società calcistica, oltre al campo da gioco con gli spogliatoi, "le strutture, accessori e pertinenze, impianti di ricezione agli spalti e posti riservati agli spettatori";

- viene consentita alla società la gestione della pubblicità in occasione degli incontri di calcio

disputati dalla stessa società;

- viene previsto l'impegno, da parte del Comune, a fornire le utenze, con rimborso delle relative spese, e ad effettuare la manutenzione straordinaria del complesso sportivo, la manutenzione programmata degli impianti elettrici, la rilevazione incendi e la manutenzione antincendi e degli impianti elevatori.

Per l'utilizzo dello stadio comunale alle condizioni e con le modalità stabilite nella stessa Convenzione, la società calcistica deve versare all'ente locale un canone annuo.

Pertanto, per il canone incassato dal Comune, poiché rientrante nella propria attività commercial essere assoggettato ad IVA con l'aliquota ordinaria e che, in forza dell'alternatività tra l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta di registro, la Convenzione che verrà stipulata fra le parti in forza della citata delibera comunale dovrà essere assoggettata all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione del 10/07/2008, n. 292)

3) Aliquota IVA agevolata per la produzione e la cessione di "integratori dietetici multistrati" in forme farmaceutiche diverse

Si applica l'aliquota IVA del 10% ai prodotti e alle cessioni di "integratori dietetici multistrati" in forme farmaceutiche diverse, ai sensi dell'art. 16, comma 3 del D.P.R. 633/72 e del numero 80, Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, relativa a "preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura".

In particolare, la società, che ha presentato istanza di interpello opera nel settore della produzione e lavorazione di farmaci ed integratori alimentari, ed ha chiesto di conoscere quale sia la corretta aliquota IVA da applicare alla produzione e cessione di "integratori dietetici multistrati" in forme farmaceutiche diverse.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione del 10/07/2008, n. 290)

4) Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate - Articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Percentuali di utilizzo

Il credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate, introdotto dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, spetta per le acquisizioni, realizzate fino al 31 dicembre 2006, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nei territori ammessi alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea.

In tale fattispecie, all'Agenzia delle Entrate è stato chiesto di conoscere quali siano le percentuali di utilizzo valide per la compensazione del suddetto credito d'imposta.

Ciò poiché il D.M. 1° aprile 2003, in vigore dall'8 aprile 2003, ha stabilito che, a decorrere dal 10 aprile 2003, i soggetti interessati (di cui all'art. 62, comma 1, lettera a), della legge n. 289/2002) "riprendono l'utilizzazione dei contributi attribuiti nella forma di crediti d'imposta nella misura massima del 10%, per l'anno 2003, e del 6%, per gli anni successivi";

- la circolare n. 51/E del 29 dicembre 2005 ha illustrato le maggiori percentuali di utilizzo valide per le compensazioni da effettuare non oltre il 31 dicembre 2005.

Con D.M. 6 agosto 2003 la percentuale di utilizzo per il solo 2003 è stata poi aumentata al 49%.

- per gli anni successivi al 2005 gli utilizzi massimi sono consentiti nei limiti di cui al D.M. 2 aprile 2003, utilizzando come base di calcolo l'ammontare complessivo dei crediti risultanti dai modelli CVS.

Pertanto, in assenza di ulteriori indicazioni, le percentuali di utilizzo massimo relative agli anni successivi al 2005 restano nella misura pari al 6% del credito d'imposta residuo indicato nei rigi 4, Sezione I, e 6, Sezione II, del Quadro B del modello CVS.

Tabella esemplificativa

Credito residuo maturato fino al 2002		€ 100.000		
Credito residuo indicato nel modello CVS		€ 100.000		
Anno di compensazione	Percentuali utilizzo credito maturato nel 2001	Credito utilizzabile	Credito utilizzato	Differenza
2003	49%	49.000	49.000	0
2004	12%	12.000	32.783	20.783

2005	19,5%	19.500	6.000	- 13.500
2006	6%	6.000	0	- 6.000
2007	6%	6.000	0	- 6.000
2008	6%	6.000	0	- 6.000
2009	fino a concorrenza	1.500	0	- 1.500
TOTALE		100.000		

Nel caso di specie, è emerso che la società ha erroneamente utilizzato nel 2004 un credito maggiore di quello spettante.

Tale eccedenza, in quanto anticipatamente compensata rispetto ai tempi previsti, deve essere restituita.

La restituzione, tuttavia, può considerarsi avvenuta tenendo conto del fatto che nell'anno 2005 e nei successivi (2006, 2007) la società ha utilizzato il credito in misura inferiore al limite massimo annuale consentito.

In altri termini, é possibile considerare già restituita la parte di credito alla quale il contribuente ha, di fatto, rinunciato pur avendone diritto.

Il credito da restituire (perché anticipatamente compensato), quindi, può considerarsi già restituito fino a concorrenza del credito potenzialmente fruibile ma non utilizzato nei successivi periodi.

In applicazione di tale criterio, il credito d'imposta da restituire a seguito degli indebiti utilizzi del 2004, nell'esempio pari a 20.783 euro, si può considerare restituito:

1) al 1° gennaio 2005 per un importo pari a 13.500 euro;

2) al 1° gennaio 2006 per un importo pari a 6.000 euro;

3) al 1° gennaio 2007 per un importo pari a 1.283 euro.

La somma di euro 1.283 risulta restituita utilizzando parte del credito utilizzabile nel 2007 (6.000 euro) per cui dello stesso resta fruibile il residuo importo di 4.717 euro.

Sulle somme anticipatamente compensate nel corso del 2004 che si possono considerare restituite alle date indicate ai punti 1), 2) e 3) sono dovute le sanzioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (**ravvedimento operoso**) e gli interessi calcolati dalla data di indebita compensazione fino al 1° gennaio dell'anno indicato ai predetti punti 1), 2) e 3).

Ad esempio, sulle somme che si considerano restituite utilizzando l'importo di 1.283 euro gli interessi sono dovuti dalla data di indebita compensazione al 1° gennaio 2007.

In presenza di più compensazioni indebite susseguitesi nel corso del 2004 si considerano prioritariamente restituite quelle effettuate in data più remota

(Agenzia delle Entrate, risoluzione del 10/07/2008, n. 291)

5) Credito di imposta per l'incremento dell'occupazione (art. 2, commi 539-548, della legge finanziaria 2008)

L'Agenzia delle Entrate, **alle ore 20,00 circa** ("zona cesarini"). ha pubblicato sul proprio sito la lunga circolare (**37 pagine**, in file pdf), sulla disciplina del credito di imposta per l'incremento dell'occupazione (art. 2, commi 539-548, della legge finanziaria 2008).

L'Indice di tale documento è il seguente: